

## **REGISTRI PROFESSIONALI DI ALTRI STATI MEMBRI**

(Articolo 12 del presente testo unico)

1) I pertinenti registri professionali o commerciali e le pertinenti dichiarazioni o i pertinenti certificati di cui all'articolo 12, comma 1, del presente testo unico sono, rispettivamente:

in Belgio, il «Registre du CommerceHandelsregister»;

in Danimarca, l'«Aktieselskabsregistret», il «Forenings-registret» e lo «Handelsregistret»;

in Germania, lo «Handelsregistrer» e lo «Handwerksrolle»;

in Grecia, il «Βιοτεχνικο η Βιομεξανικο η Εμπορικο Επιμελητηριο»;

in Spagna, il «Registro Mercantil» ovvero, per i privati non iscritti, un certificato da cui risulti che l'interessato ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione;

in Francia, il «Registre du commerce» ed il «Repertoire des métiers»;

in Lussemburgo, il «Registre aux firmes» ed il «Role de la chambre des métiers»;

nei Paesi Bassi, lo «Handelsregister»;

in Portogallo, il «Registo Nacional das Pessoas Colectivas».

2) Al fornitore stabilito nel Regno Unito o in Irlanda può richiedersi la presentazione di un certificato rilasciato dal «Registrar of companies» o dal «Registrar of Friendly Societies», che attesti che l'impresa del fornitore è «incorporated» o «registered»; qualora non ottenga tale certificato il fornitore può presentare un certificato da cui risulti che ha dichiarato sotto giuramento di esercitare la professione in questione, nel paese in cui è stabilito, in un luogo specifico e sotto un determinato nome o ragione sociale.